
Roma, 16 luglio 2008

Al deputato Pier Luigi Bersani

Componente della Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera

Al deputato Alberto Fluvi

Capogruppo del Partito democratico alla Commissione VI Finanze della Camera

Al senatore Giuliano Barbolini

Componente delle Commissioni VI Finanze e Tesoro e della Commissione di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria

Al senatore Maurizio Castro

Componente della Commissione XI Lavoro e Previdenza Sociale del Senato

L'art. 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, stabiliva che il 2% delle somme riscosse in via definitiva correlate ad attività di accertamento fiscale affluissero ai fondi destinati a remunerare l'attività svolta dai lavoratori dell'amministrazione finanziaria.

Il provvedimento si inseriva nel solco tracciato dalla politica dei redditi e dal processo di contrattualizzazione del lavoro pubblico, che, nel limitare gli aumenti stipendiali, riservava alla contrattazione integrativa la distribuzione di quote di produttività.

Non ha tardato a manifestarsi la peculiare contraddizione del processo di privatizzazione del pubblico impiego, ovvero che le logiche di produttività mal si conciliano con le esigenze di programmazione della spesa pubblica.

Le successive finanziarie hanno infatti posto dei tetti all'ammontare dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in generale e al decreto legge 79/97 in particolare, cambiando anche la platea dei beneficiari e le modalità di determinazione delle risorse spettanti, pur garantendo la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema.

Il primo CCNL Agenzie Fiscali, in vigore dal 28 maggio 2004, ha cambiato nel frattempo i meccanismi di finanziamento di alcuni istituti, in particolare ha superato l'identificazione fra qualifica funzionale e inquadramento economico, creando profili professionali di area che abbracciavano più fasce retributive. Le progressioni all'interno delle aree sono state poste a carico delle risorse fisse e ricorrenti dei fondi aziendali destinati a remunerare la produttività dei lavoratori.



È evidente, in questo quadro normativo, l'importanza di mantenere un equilibrio fra quote variabili e quote fisse dei fondi, pena l'inapplicabilità della maggior parte degli istituti contrattuali.

La scelta che si pone è quella se proseguire con il disegno tracciato ai primi anni '90, superando le contraddizioni del tetto alle risorse, ovvero la linea della programmazione della spesa, adeguando in questo caso la politica dei redditi che non potrà più privilegiare il ricorso a quote variabili di salario, legate alla produttività, che si scontrerebbero con l'imposizione di tetti.

In quest'ottica la nostra organizzazione sindacale ha più volte richiesto che si aprisse un tavolo di confronto che affrontasse tutti gli argomenti che ruotavano intorno al Fisco, alla lotta all'evasione fiscale e alla retribuzione di chi quella lotta la doveva concretamente mettere in campo, e che oggi è intrappolata da vincoli di varia natura.

Un tavolo che consentisse, dopo un confronto con le parti sociali coinvolte, di individuare le linee guida da suggerire al Legislatore.

Il comma 2 dell'art. 67 del decreto legge 112/08 disapplica, nelle more di un riordino generale della materia, il decreto legge 79/97 e successive modificazioni, aprendo un ulteriore vuoto nel futuro retributivo dei lavoratori delle Agenzie Fiscali.

Per affrontare la stagione del riordino in un clima sereno, crediamo sia necessario emendare le parti del decreto legge 112/08 che modificano l'attuale normativa, facendo salva la retribuzione spettante per il lavoro già svolto negli anni passati.

Chiediamo pertanto che Lei si faccia promotore di un emendamento volto ad eliminare il comma 1 dell'art. 67 e il primo alinea dell'allegato B del citato decreto.

Esecutivo Nazionale
Agenzie Fiscali